

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE	N. 12	DATA 12.07.2013
---	--------------	------------------------

OGGETTO: MODIFICA AGLI ART. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO "CRITERI E PROCEDURE PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI".

Nella sala riunioni del CISS in via Torino 41 a Chivasso, alle ore 17,45, convocata con avvisi scritti dal Presidente ai sensi dell'art.9 dello Statuto, si è riunita, in Sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, l'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, costituita dai Comuni sotto elencati:

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	Quota di partecipazione %	Presente	%
BRANDIZZO	BUSCAGLIA Roberto		10	-	-
BROZOLO	BONGIOVANNI Sergio		1	-	-
BRUSASCO	CAPPELLINO Franco	BONADIO Adriano	2	SI	2
CASALBORGONE	CAVALLERO Francesco		2	-	-
CASTAGNETO PO	BORCA Danilo		2	-	-
CAVAGNOLO	CORSATO Mario		3	SI	3
CHIVASSO	CIUFFREDA Libero	DE COL Annalisa	32	SI	32
CRESCENTINO	VENEGONI Marinella	MALARA Demetrio	11	SI	11
FOGLIZZO	REINERO Tiziana		3	-	-
FONTANETTO PO	VALLINO Riccardo		2	-	-
LAURIANO	CASA Matilde		2	-	-
MONTANARO	FROLA Marco		7	SI	7
MONTEU DA PO	GASTALDO Laura		1	-	-
RONDISSONE	LOMATER Franco		2	-	-
SALUGGIA	BARBERIS Firmino	DEMARIA Adelangela	6	SI	6
SAN SEBASTIANO	BIROLO Laura		3	-	-
TORRAZZA P.TE	GRONCHI Simonetta		3	-	-
VEROLENGO	BORASIO Luigi	TAURINO Maria Addolorata	6	SI	6
VERRUA SAVOIA	VALESIO Giuseppe		2	SI	2
				TOTALE	69%

Sono presenti i componenti del C.di A. : Prof. Giuseppe D'ADORANTE; Patrizio VACCARO.
 Presiede la riunione Maria Addolorata TAURINO;
 Assiste alla seduta la Dott.ssa Rosetta GAMBINO - Segretario Consortile

IL PRESIDENTE

Constatata, ai sensi dell'art. 9 - 6° comma dello Statuto, la sussistenza del numero percentuale valido per deliberare, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento oggetto della presente deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea, Maria Addolorata Taurino, invita la dott.ssa Adriana Grandi, responsabile del Servizio Disabili ad illustrare nel dettaglio la trattazione del punto 3 all'o.d.g.

La dott.ssa Grandi riferisce che valgono le stesse argomentazioni espresse precedentemente al secondo punto dell'o.d.g. in quanto le stesse modifiche sono rivolte alle persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali e semiresidenziali.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che la L.N. 328/2000 demanda agli Enti Gestori, di concerto con le Aziende Sanitarie, la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali alla cui gestione concorrono, in qualità di soggetti attivi, fondazioni, cooperative sociali ed altri soggetti privati;

Dato atto che la succitata legge prevede che per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli Enti Gestori di concerto con le Aziende Sanitarie, promuovano azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi, garantendo il diritto di scelta del cittadino;

Vista la L.104/92 "Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" con particolare riferimento agli interventi di sostegno alla persona disabile ed alla sua idonea sistemazione in ambiente di vita adeguato;

Visto il D.P.C.M. 29.11.2001 e la D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" che prevedono l'articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per persone disabili e individuano le prestazioni a compartecipazione sanitaria e socio-assistenziale, definendo le prestazioni a titolo gratuito e quelle con compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;

Considerato che la L.R. 1/2004 all'art. 47 prevede la realizzazione di servizi a favore delle persone disabili, fra i quali sono indicati i servizi di accoglienza residenziale, anche temporanea, per coloro che sono impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio e servizi di sollievo alla famiglia;

Richiamata la DGR n. 25-12129 del 14.09.2009 con la quale sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semi-residenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria vale a dire anziani, minori e disabili;

Atteso che l'attività socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone disabili in regime residenziale rientra fra le attività in regime di contribuzione alla spesa da parte del cittadino;

Dato atto che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 03.05.2012, esecutiva, è stato approvato il Regolamento attualmente vigente "Criteri e procedure per l'inserimento e l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale a favore di persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali e semi-residenziali" che

norma i criteri di compartecipazione al costo della retta socio-assistenziale delle strutture residenziali a carico del fruitore adottati dalla D.G.R. 37-6500 del 23 luglio 2007;

Visto che la summenzionata Deliberazione 37-6500 del 23 luglio 2007 introduceva la quota personale a disposizione della persona disabile ospite di presidio residenziale per far fronte alle proprie esigenze e piccole spese non soddisfacibili dalla struttura ospitante, definendola pari ad €. 110,00 mensili;

Rilevato che nell'anno 2012 sono significativamente diminuiti i trasferimenti economici provenienti dalla Regione Piemonte nei confronti del C.I.S.S. con conseguenti ricadute sul bilancio 2013 ed è pertanto emersa la necessità di rimodulare e revisionare i servizi erogati dal Consorzio a favore della cittadinanza;

Vista la Deliberazione n° 21 del 27.12.2012 esecutiva ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento delle spese del Consorzio per l'anno 2013 a seguito della riduzione dei finanziamenti regionali: prime indicazioni", con la quale l'Assemblea Consortile ha emanato gli indirizzi per la riduzione della spesa;

Richiamata la sentenza del T.A.R. depositata in data 14.03.2013, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha considerato non fondato il ricorso di alcune associazioni contro il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" che, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa azzerava la quota personale a disposizione dell'anziano non autosufficiente introdotta dalla Regione Piemonte con DGR 37/2007;

Considerato che il Consorzio sostiene pesanti oneri per garantire la copertura delle quote alberghiere delle strutture residenziali dove sono inserite persone disabili a seguito di progetti validati dalla Commissione Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità integrata con l'ASL TO 4 (U.M.V.D.);

Valutato pertanto opportuno intervenire sulla quota a disposizione per le piccole spese per la persona disabile ospite in presidio residenziale al fine di contenere gli oneri a carico del C.I.S.S. senza nel contempo venire meno agli obblighi istituzionali;

Ritenuto pertanto opportuno diminuire tale quota da €. 110,00 a €. 30,00 mensili a partire dal prossimo mese di Agosto 2013, mantenendo la dovuta attenzione professionale sulle diverse situazioni in carico e garantendo specifiche necessità;

Vista la bozza del nuovo testo dell'art. 6 del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 03.05.2012, esecutiva, "Criteri e procedure per l'inserimento e l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale a favore di persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali e semi-residenziali" allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della medesima;

Richiamato altresì l'art. 7 del summenzionato Regolamento, "Sostegno al coniuge o al familiare convivente con la persona disabile che necessita di ricovero residenziale in struttura" che, nel recepire il disposto di cui alla DGR 37/2007 introduce il Piano di Intervento Annuale redatto dall'assistente sociale a favore delle famiglie mono-reddito qualora, a seguito dell'ingresso in presidio residenziale del percettore di reddito, insorgano

difficoltà economiche tali da non consentire al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente,

Dato atto che il succitato articolo citava testualmente che tale Piano di Intervento Annuale doveva essere "qualificato sulla base dell'entità degli importi definiti nel vigente regolamento consortile sull'assistenza economica";

Considerato che il Regolamento consortile che disciplinava l'assistenza economica individuava tale importo nella quota relativa al 1° componente del contributo Minimo Vitale, o di Sostegno temporaneo, a seconda della tipologia del familiare convivente di nucleo mono-reddito rimasto a casa, cui si sommavano le spese documentate per affitto ed utenze;

Richiamata la Deliberazione di A.C. n. 2 del 08.02.2013, esecutiva, con la quale, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa a seguito della drastica riduzione dei trasferimenti regionali, si introduceva il Bando Quadrimestrale per l'erogazione di interventi economici di contrasto alla povertà abrogando il precedente regolamento e, conseguentemente anche le tipologie di contributo Minimo Vitale o Sostegno Temporaneo e le quote ad essi connesse;

Valutato opportuno introdurre, a far data dal prossimo mese di agosto 2013, in alternativa a tali quote il "Trattamento minimo pensionistico INPS- importo 2013" fissato in € 492,43 mensili, senza aggiungere a questo ulteriori spese, in precedenza considerate (affitto ed utenze);

Vista la bozza del nuovo testo dell'art. 7 del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 03.05.2012, esecutiva, "Criteri e procedure per l'inserimento e l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale a favore di persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali e semi-residenziali" allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della medesima;

Dato atto che, conseguentemente a quanto precedentemente evidenziato, i restanti articoli del summenzionato regolamento attualmente in vigore rimangono del tutto invariati,

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Disabili ed in ordine contabile espresso dal Responsabile Servizio Economico – Finanziario resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi (69%) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto dettagliato in premessa e qui interamente richiamato, il nuovo testo degli articoli n. 6 "Quota personale a disposizione" e n. 7 "Sostegno al coniuge o al familiare convivente con la persona disabile che necessiti di ricovero residenziale in struttura" allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, del Regolamento "Criteri e procedure per l'inserimento e l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale a favore di persone disabili non autosufficienti inserite in strutture residenziali e semi-residenziali" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 03.05.2012, esecutiva;
2. Di dare atto che i restanti articoli del Regolamento citato rimangono invariati;
3. Di dare atto che tali modifiche avranno validità a partire dal 01.08.2013;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Disabili tutti gli atti consequenziali di propria competenza;
5. Di dichiarare, con votazione favorevole ed unanime (69 %) espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs 267/00.

VECCHIO TESTO IN ABROGAZIONE

ART. 6 – QUOTA PERSONALE A DISPOSIZIONE

Si garantisce al soggetto disabile non autosufficiente ospite di presidio residenziale una quota di reddito disponibile da detrarsi dal risultato della situazione economica complessiva.

Tale quota, pari a € 110,00 mensili verrà lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali non soddisfatte dalla struttura.

Annualmente l'Assemblea Consortile può rivedere l'ammontare della quota definita al precedente comma, adeguandola su base ISTAT.

Nei casi documentati di spese ordinarie, necessarie e continuative certificate (quali ad esempio medicine non erogate dal SSN, abbigliamento, alimenti particolari, trasporto ecc) o di spese straordinarie ed eccezionali superiori alla quota lasciata a disposizione del disabile inserito in presidi residenziali e semi-residenziali, di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, gli Assistenti Sociali, possono far pervenire al Servizio Disabili la proposta documentata rispetto all'opportunità di concedere agli interessati un totale o parziale rientro rispetto a tali oneri attraverso la riduzione della compartecipazione alla retta mensile dovuto al C.I.S.S oppure nei casi documentati di spese ordinarie maggiori di € 110,00 la definizione di una quota maggiore a disposizione.

Il Responsabile del Servizio valuterà limitatamente al periodo di necessità e previa approvazione da parte del C.d.A di concedere una deroga al regolamento con proprio atto

NUOVO ARTICOLO PROPOSTO

ART. 6 - QUOTA PERSONALE A DISPOSIZIONE

Viene riconosciuta a disposizione della persona disabile inserita in struttura residenziale che fruisce di integrazione della retta socio-assistenziale a carico del C.I.S.S., una quota pari a €. 30,00 mensili per le proprie esigenze e spese personali che non possono essere soddisfatte dal presidio ospitante.

Si prevede inoltre la possibilità di incrementare tale cifra sulla base di specifiche esigenze e documentate necessità segnalate con apposita relazione professionale dagli Assistenti Sociali. Il Responsabile del Servizio valuterà l'idoneità delle proposte limitatamente al periodo di necessità e le sottoporà ad approvazione da parte del C. di A.

VECCHIO TESTO IN ABROGAZIONE

ART. 7 – SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON LA PERSONA DISABILE CHE NECESSITI DI RICOVERO RESIDENZIALE IN STRUTTURA.

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 17- 15226/05 che cita testualmente "deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente".

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 143,147, 433 del Codice Civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse generali di cui al Fondo Regionale per le politiche Sociali. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento di locazione e delle altre spese necessarie, i servizi consortili preposti devono provvedere, al momento del ricovero, alla redazione di un apposito piano di intervento annuale, qualificato sulla base dell'entità degli importi definiti nel vigente regolamento consortile sull'assistenza economica, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) del disabile di famiglia monoreddito che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dell'INPS.

Il piano dovrà essere validato dal responsabile del Servizio Disabili e approvato con deliberazione del C.d.A.

NUOVO ARTICOLO PROPOSTO

Art. 7 – SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON LA PERSONA DISABILE CHE NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA.

In base alle disposizioni della DGR 37/2007 è prevista la possibilità di sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso del componente disabile percettore di reddito in presidio residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o familiare convivente privo di reddito di vivere autonomamente.

Tale sostegno tiene conto delle disposizioni di cui agli art. 145-147-433 del Codice Civile.

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, l'Assistente Sociale provvede alla redazione di apposito Piano di Intervento Annuale.

Sono beneficiari di tale P.I.A. i cittadini anziani e/o con invalidità pari o superiore al 67% privi di reddito.

Al fine di determinare la quota per il familiare che resta a domicilio si utilizza la cifra mensile di €. 495,43, pari al trattamento pensionistico INPS – importo 2013 per il primo componente.

Per il secondo componente beneficiario la cifra suddetta viene ridotta in base alla scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98 s.m.i. (57% dell'importo per il primo componente).

A tale quota non si aggiunge alcuna altra spesa.

Il reddito e/o patrimonio della persona disabile di famiglia monoreddito che viene inserita in presidio residenziale deve conseguentemente essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati fino agli importi suddetti. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Il P.I.A. dovrà essere validato dal Responsabile del Servizio e approvato con Deliberazione del C.d.A.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to Maria Addolorata TAURINO

**CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal

..... **25 LUG. 2013**

Li, **25 LUG. 2013**

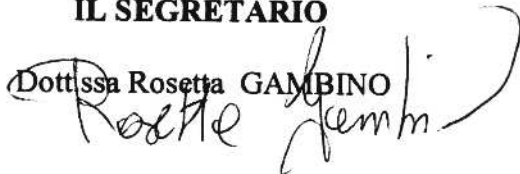
IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Rosetta GAMBINO

**Copia conforme all'originale ad uso
amministrativo**

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosetta GAMBINO



Parere favorevole per la regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DISABILI**
f.to Dott.ssa Adriana GRANDI

Parere favorevole per la regolarità contabile e
di copertura finanziaria

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO/FINANZIARIO**
f.to Dott.ssa Celestina CENA

IL SEGRETARIO

f. to Dott.ssa Rosetta GAMBINO

DIVENUTA ESECUTIVA

In data.....
dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza
dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Rosetta GAMBINO